

J.EL

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 21 MAR. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 153 del 17 MAR. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Lav. Marino Antonio e altri C/ Provincia di Benevento –
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Sette del mese di Marzo presso la
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE Gianclaudio Iannella

LA GIUNTA

Premesso che con atti di citazione notificati il 16/12/05 i sigg. Marino Antonio e altri agivano nei confronti di questa Amministrazione per differenze salariali e non integrale dei ccnl e dei C.I.R.L.;

Con determina n. 229/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atti di citazione Tribunale di Bn- Sez. Lavoro notificati il 16/12/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 229/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.229/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. Lavoro con atti di citazione notificati il 16/12/05;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 229 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

21 MAR. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~Dott. Gianclaudio IANNELLA~~

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 21 MAR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li

7 APR. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 7 APR. 2006.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☒ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li

7 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~Dott. Gianclaudio IANNELLA~~

Copia per

SETTORE AVVOCATURA

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

il

il

il

il

il

prot. n.

prot. n.

prot. n.

prot. n.

prot. n.

ES 2986

11.4.06

2373

23.3.06

Conferenza Capigruppo

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

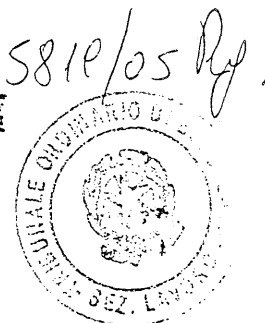
82100-BENEVENTO-

E-mail: venditti_2005@libero.it

PROVINCIA DI BENEVENTO

16 DIC 2005

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

MORGANELLA MICHELE nato il 20/2/1945 C.F. MRG MHL

45B20G234Z, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra, 7 rappresentato/a

difeso/a dagli Avv. ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. AVV. ti DE ANGELIS e FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà

ricorrente e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato.

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t.

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

*Morganello Michele
è esente
20-6-05
Daly*

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028757 Data 20/12/2005
Oggetto RICORSO EX ART. 414
MORGANELLA MICHELE
Dest. Avvocatura Settore; [...]

*8143
22/12/05*

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " PROVINCIA"), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che - ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedono l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) - sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune - e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

² inserito in produzione parte ricorrente

³ inserito in produzione parte ricorrente

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 – 2005" ⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 – 2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L. 1994-1997 .
7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di

⁴ inserito in produzione parte ricorrente
⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*

9. L'attuale ricorrente MORGANELLA MICHELE, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello IV* CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.

11. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente MORGANELLA MICHELE – non è stato adeguato correttamente dalla

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

12. In data 27/8/03 il sig. MORGANELLA MICHELE chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)

13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*

14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*

15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO - E-mail: venditti_2005@libero.it

considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d’atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l’applicazione del CIR) 98-2001”***

Si sottolinea all’attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall’art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell’arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all’art. 22 afferma che: *“E’ previsto un aumento del salario nella misura dell’1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.*

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **MORGANELLA MICHELE** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.219,58 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.426,16 corrispondente alla somma matematica dei due suddetti importi, con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, 14/11/05

Avv. Cresce De Angelis

Avv. Roberta Federici

Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
Adeguamenti contrattuali Morganella Michele

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,480769	22,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					416,6178974

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1040,375	1062,33654	21,9615385	1,75
	Mag	873,915	892,362692	18,4476923	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	998,76	1019,84308	21,0830769	
2gg fest	Agos	499,38	509,921538	10,5415385	1,75
	Sett.	1040,375	1062,33654	21,9615385	
	Ott.	749,07	764,882308	15,8123077	
1gg fest	Nov.	957,145	977,349615	20,2046154	0,875
2gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					293,375

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
24gg	Mag	1342,8	1347,84	5,04	
25gg	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25gg	Sett.	1398,75	1404	5,25	
14gg	Ott.	783,3	786,24	2,94	
4gg	Nov.	223,8	224,64	0,84	
	Dic.			0	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,39

CIRL anno 1999 - 2000

93,6

TOTALE AVERE
UNA TANTUM
TOTALE

863,12
206,58
1069,70





MORGANELLA MICHELE 20/02/45 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	915,53	934,8561538	19,32615385	
	Marz	291,305	297,4542308	6,149230769	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1030,931	1104,83	73,899	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					356,4571538

	356,46
Riepilogo dal 1999 al 2003	1069,7
Totale	1426,16

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

22/11/95

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento,

29.11.2005

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

dott. Piero Francesco De Pietro

Il Giudice del Lavoro dott. _____

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 31.3.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il

2-12-05

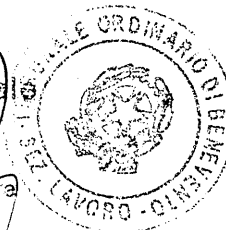
IL GIUDICE DEL LAVORO

P. - A. P. R. H.

È copia conforme all'originale

Benevento, il

12.12.05



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno **16 DIC. 2005** del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in
giudizio di MORGANELLA MICHELE ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza **alla:**

1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori
consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI *Marco Rosolino*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

AN **16 DIC. 2005**

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO - E-mail: venditti_2005@libero.it

PROVINCIA DI BENEVENTO

16 DIC 2005

COPIA

ALL.

CONFORME
ALL' ORIGINALE

RG 5817/05

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

MAIONE VINCENZO nato il 15/5/1950 C.F. MNA VCN 50E15

B239V, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra, 7 rappresentato/a e

difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Sigg. *Avv. Oreste De Angelis e Avv. Roberta Federici*
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendo Vi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato.
A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

20.6.05

Maione Vincenzo
Autente

Colonna Amministrativa

Prot. n° 8138

Del. 22.12.05

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028678
Data 20/12/2005
Oggetto RICORSO PER MAIONE
VINCENZO C/PROV. DI BN
Dest. Avvocatura Settore; [...]

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che - ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedono l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) - sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "*Salario*" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 – 2005" ⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 – 2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L. 1994-1997 .

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO - E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure – a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004 – riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto – avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000 - 15.000).

8. Fu così che la investita Regione – con nota del 21.03.2005 – prot. 2005 0247565⁷ – testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:

“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi” e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella:

livello	...parametro...	Cirl 1993	...Cirl 1994-1997	... = totale in lire	...totale in Euro
---------	-----------------	-----------	-------------------	----------------------	------------------------

“.

9. L'attuale ricorrente MAIONE VINCENZO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento – sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi.

⁶ inserito in produzione parte ricorrente
⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente MAIONE VINCENZO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 – 31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. MAIONE VINCENZO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 – 31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che *"verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05*

concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **MAIONE VINCENZO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.168,87 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.375,46 (corrispondente alla somma dei due suddetti importi), con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

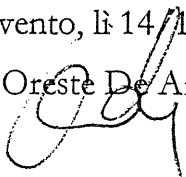
In via istruttoria si produce:

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

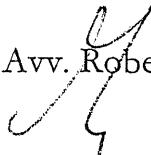
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04
7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, lì 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	992,025	1019,480769	27,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					421,62

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg.	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
26gg	Agos	1454,7	1460,16	5,46	
8gg	Sett.	447,6	449,28	1,68	
20gg	Ott.	1119	1123,2	4,2	
15gg	Nov.	839,25	842,4	3,15	
	Dic.			0	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,6

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
3gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	2,625
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	665,84	679,895385	14,0553846	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3 gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					316,21

CIRL anno 1999 - 2000

93,6

TOTALE AVERE
UNA TANTUM
TOTALE

865,026
206,58
1071,606



MAIONE VINCENZO 15/05/50 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	582,61	594,9084615	12,29846154	1,756923077
	Febb	624,225	637,0557692	12,83076923	
	Marz	1081,99	1104,23	22,24	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,23	22,24	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					303,85

303,85

Riepilogo dal 1999 al 2003

1071,61

Totale

1375,46

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22.12.05
Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 29 NOV. 2005
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. dott. Piero Francesco De Pietro,

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 31.3.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, n. 2-12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO
V - a h

Es copia conforme all'originale
12.12.05

Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2005, il giorno **16 DIC. 2005** del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di MAIONE VINCENZO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza **alla:**

1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori

consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI *Sforza Rosanna*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RIGERZIONE ATTI

[Signature] **16 DIC. 2005**

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

26 5816/05

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO - E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

IANNOTTA REMIGIO nato 10/11/1961 C.F. NNT RMG 61S10

I197W, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra, 7 rappresentato/a e

difeso/a dagli Avv. ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei CCNL del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.



PROVINCIA DI BENEVENTO
16 DIC 2005
Legale

Agricoltura
Sigg. **ANGELIS O.**
FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di eccezione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato.

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

26 05

Bevilacqua
E. Carlucci
Griffi

Sezione Amministrativa
Prot. n. 8161
Del. 22-12-05

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028655 Data 20/12/2005
Oggetto RICORSO SIG. IANNOTTA
REMIGIO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,³³ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo

³³ Depositata in produzione di parte ricorrente

DE ANGELIS

FEDERICI

0824317122- Fax:0824351635

O- E-mail: venditti_2005@libero.it

(OTT) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere stali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" a ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: npania.

ale premessa va, quindi, osservato che - ancor oggi - i rapporti di lavoro dei letti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) ati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione tale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai tivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, nente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a ai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

o si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

tratto collettivo integrativo Regionale del 1993, C I R L 01.01.1993 - 3, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. ero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993³⁴; essione Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, C I R L 1994 - reda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il) - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con a dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro l pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune - e scadenzato amento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³⁵

parte ricorrente

parte ricorrente

63. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso³⁶.

64. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 – 2005"³⁷ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE, per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 – 2001.

65. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;

66. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L. 1994-1997.

67. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di

³⁶ . inserito in produzione parte ricorrente
³⁷ . inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001³⁸. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

68. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565³⁹ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “*

69. L'attuale ricorrente IANNOTTA REMIGIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello V CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

70. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.

71. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente IANNOTTA REMIGIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta

³⁸ inserito in produzione parte ricorrente

³⁹ inserito in produzione parte ricorrente

Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

72. In data 27/8/03 il sig. IANNOTTA REMIGIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)

73. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁴⁰ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*

74. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*

75. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio

⁴⁰ inserito in produzione parte ricorrente

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 - 2001 e dal successivo 2002 - 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL - CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente IANNOTTA REMIGIO a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.213,37 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.418,95 (corrispondente alla somma dei due importi), con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre 'al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

- 87. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
- 88. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
- 89. Buste paga
- 90. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
- 91. Richiesta ex art.410 c.p.c.
- 92. Verbale di mancata conciliazione
- 93. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
- 94. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
- 95. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,480769	22,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					416,62

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
	Apr			0	
24gg	Mag	1342,8	1347,84	5,04	
25gg.	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
20gg	Ott.	1119	1123,2	4,2	
7gg	Nov.	391,65	393,12	1,47	
3gg	Dic.	167,85	168,48	0,63	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					32,97

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
3gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	2,625
	Febb	998,75	1019,84	21,09	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					325,00

UNA TANTUM per CIRL 1999 - 2000 93,6
 TOTALE AVERE 868,19
 UNA TANTUM 206,58
 TOTALE 1074,77



IANNOTTA REMIGIO 10/11/61 Operaio V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1195,324	1219,76	24,436	1,324461538
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13^	1195,32	1219,76	24,44	
	14^	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					344,182

Riepilogo dal 1999 al 2003

	344,18
	1074,77
Totale	1418,95

RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2005, il giorno 16 DIC. 2005 del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti
Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in
giudizio di IANNOTTA REMIGIO ho notificato l'avanti
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza alla:

- 1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori
consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Stefano Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

ON 16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22.12.05

Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 29 NOV 2005
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. dott. Piero Francesco De Pietro,

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza

del 31.3.06. Manda al ricorrente di notificare

ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

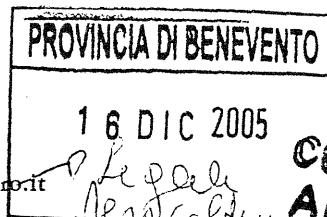
Benevento, n 2-12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO

È copia conforme all'originale
12.12.05

Benevento, n

Il Collaboratore di Cancelleria

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635
82100-BENEVENTO - E-mail: venditti_2005@libero.it



R6 5814/05

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

FORTUNATO UMBERTO nato il 24/7/1942 C.F. FRT MRT 42L24

C250S, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE
VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra, 7 rappresentato/a e
difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI
in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. AVV. DE ANGELIS O.
FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendo Vi ogni più ampia facoltà di potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rateo il Vostro operato.

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t.
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei contratti del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

20.9.05
L. 20.9.05
è autentica
Grech

Calandra, 7

8/10

Del 32.12.05

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028683 Data 20/12/2005
Oggetto RICORSO PER FORTUNATO
UMBERTO C/PROV. DI BN
Dest. Avvocatura Settore; [...]

4

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹⁷ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo

¹⁷ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

31. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993¹⁸;

32. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 – 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

¹⁸ inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .¹⁹

33. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "*Salario*" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso²⁰.

34. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 – 2005" ²¹ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 – 2001.

35. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;

36. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L. 1994-1997 .

¹⁹ inserito in produzione parte ricorrente

²⁰ inserito in produzione parte ricorrente

²¹ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

37. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001²². E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

38. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565²³ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *"...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad "aumenti retributivi " e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro "*

39. L'attuale ricorrente FORTUNATO UMBERTO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello IV* CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi.

40. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
41. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente FORTUNATO UMBERTO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 – 31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
42. In data 27/8/03 il sig. FORTUNATO UMBERTO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
43. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05²⁴ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
44. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
45. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 – 31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

²⁴ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO - E-mail: venditti_2005@libero.it

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 - 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: "E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato regionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato"

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti" (Cass. civ., Sez. lav., 07/03/1990, n. 1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai - Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 - 2001 e dal successivo 2002 - 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente FORTUNATO UMBERTO a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

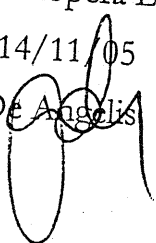
1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.196,65 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.403.23 (corrispondente alla somma matematica dei due suddetti importi), con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce:

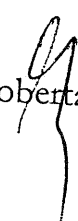
1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
 8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
 9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
 10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
 11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
 12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
 13. Buste paga
 14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
 15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
 16. Verbale di mancata conciliazione
 17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
 18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
 19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;
- Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
Adeguamenti contrattuali Fortunato Umberto

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr -	992,025	1019,480769	27,4558	1,62
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	0,81
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	441,775	9,745	
	Totale				419,52

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14 gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg.	Giugno	1398,75	1404	5,25	
22gg.	Lugl	1230,9	1235,52	4,62	
27gg.	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
17gg	Ott.	951,15	954,72	3,57	
2gg.	Nov.	111,9	112,32	0,42	
3gg.	Dic.	167,85	168,48	0,63	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
	Totale				33,81

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
	Totale				324,12

CIRL ANNO 1999 46,8

CIRL ANNO 2000 46,8

TOTALE AVERE 871,05
UNA TANTUM 206,58
TOTALE 1077,63





FORTUNATO UMBERTO 24/07/42 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	
	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	
2gg fest	13^	1124,652	1147,49	22,838	1,756461538
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

Riepilogo dal 1999 al 2003

325,6
1077,63
1403,23

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22.11.05
Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 29 NOV 2005
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. dott. Piero Francesco De Pietro,

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 31.3.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, n 2-12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO
V - a h

E' copia conforme all'originale

Benevento, 12.12.05
Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2005, il giorno 16 DIC. 2005 del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in giudizio di FORTUNATO UMBERTO ho notificato l'avanti esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza **alla:**

- 1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Stefano Rosanne
IMPIEGATO, IV^o ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
GREGORIO FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

PROVINCIA DI BENEVENTO

16 DIC 2005

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. *per*

COCCHIARELLA RENATO nato il 7/8/1957 C.F. CCC RNT 57M07

D755T, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra, 7 rappresentato/a

difeso/a dagli Avv. ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente.

(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con

il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della

manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge

n° 205/1962.

RG 5811/05



Avv. ti.

Sigg. DE ANGELIS O.
FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado e anche in quello di esecuzione conferendo Vi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio. Benevento, li

ricorrente
resistente

20.6.2005
[Signature]

Provincia di Benevento
AOO. Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028614
Data 19/12/2005
Oggetto RICORSO COCCHIARELLA
Dest. Avvocatura Settore: [...]

Braccio Avvocatura
Prot. n. 2036
Del 20.12.05

COPIA
CONFIRMATA
ALL'ORIGINALE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313
¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale pari a lire 15.000* (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 – 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313_____

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 -2005" ⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data **25.10.2004**– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire **35.000 (20.000 + 15.000)**; bensì, a lire **5.000 (20.000- 15.000)**.

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:

“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.

9. L'attuale ricorrente **COCCHIARELLA RENATO**, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO OTI - livello IV° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente COCCHIARELLA RENATO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 – 31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. COCCHIARELLA RENATO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 – 31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che

“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione**, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990**:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **COCCHIARELLA RENATO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.251,56 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.458,14, (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce:

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10.2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
Adeguamenti contrattuali Cocchiarella Renato

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	717,417	733,3342308	15,9172	
	Marz	1097,226	1121,57	24,344	
2gg fest	Apr.	1055,025	1078,432692	23,4077	2,06
1gg fest	Mag	1102,748	1127,08	24,332	1,03
	Giugno	1102,738	1127,08	24,342	
	Lugl	1102,738	1130,75	28,012	
2gg fest	Agos	1106,43	1153,29	46,86	1,62
	Sett.	1106,43	1153,29	46,86	
	Ott.	1106,43	1153,29	46,86	
1gg fest	Nov.	1106,43	1153,29	46,86	0,81
2gg fest	Dic.	1106,43	1153,29	46,86	1,62
	13^	1014,2275	1057,1825	42,955	
	14^	459,478333	469,6166667	10,1383	
Totale					434,89

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
23gg	Giugno	1286,85	1291,68	4,83	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
17gg.	Ott.	951,15	954,72	3,57	
	Nov.			0	
5gg.	Dic.	279,75	280,8	1,05	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					34,23

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,9
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	1,9
	Mag	1149,538	1174,44	24,902	
	Giugno	1149,538	1174,44	24,902	
	Lugl	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Agos	1149,538	1174,44	24,902	1,9
	Sett.	1149,538	1174,44	24,902	
	Ott.	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Nov.	1149,538	1174,44	24,902	0,95
3gg fest	Dic.	1149,538	1174,44	24,902	2,85
	13^	1149,538	1174,44	24,902	
	14^	1149,538	1174,44	24,902	
Totale					358,128

UNA TANTUM per CIRL anno 1999 46,8

UNA TANTUM per CIRL anno 2000 46,8

TOTALE DA AVERE 920,85

UNA TANTUM 206,58

TOTALE 1127,43





Cocchiarella Renato impiegato 3 livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn	1070,277	1091,66	21,383	
	Febb	1070,277	1091,66	21,383	
	Marz	1070,277	1091,66	21,383	
	Apr	1070,277	1091,66	21,383	
	Mag	1070,25	1133,83	20,786	
	Giugno	1111,709	1133,83	22,121	
	Lugl	1111,709	1133,83	22,121	
	Agos	1111,709	1133,83	22,121	
	Sett.	1111,709	1133,83	22,121	
	Ott.	1111,709	1133,83	22,121	
	Nov.	1111,709	1133,83	22,121	
	Dic.	1111,709	1133,83	22,121	
	13^	1111,704	1133,83	22,126	
	14^	589,176	636,8016667	47,62566667	
	Totale				330,9166667

330,9167

riepilogo dal 1999 al 2003

1127,43

Totale

1458,347



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22.11.05
Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 29 NOV. 2005
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

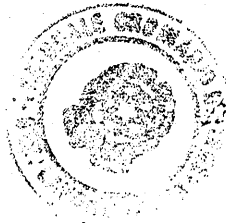
Il Giudice del Lavoro dott. dott. Piero Francesco De Pietro,

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 31.3.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 2-12-05 IL GIUDICE DEL LAVORO
V - G. R. M.

E' copia conforme all'originale
Benevento, il 12.12.05

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno 16 DIC. 2005 del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici, nella qualità di procuratore in

giudizio di COCCIARELLA RENATO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza **alla:**

1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori

consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Renzo Resano
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Uff. Ufficiale Giudiziario (83)
Falco

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10/L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

GAGLIARDE SALVATORE nato il 27/12/1941 C.F. GGL SVT 41T27gg. Avv.ti DE ANGELIS e FEDERICI R.

G243H, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
R.G. 5815/05
16 DIC 2005
legale
Servizio
delego a rappresen-
tarmi e difen-
nel
in
to
Prov. di Benevento
AOO: Prof. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028760
Data 20/12/2005
Dest. Agricoltura Settore: I...
OGGETTO RICORSO EX ART. 414
GAGLIARDE SALVATORE
Data 20/12/2005
Vostro
resistente tali el...
miglio presso il Vostro
Studio.

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t.gere,
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Benevento, li 20-6-05
Gagliardi
Salvatore
è autore
20-6-05
GG

Settore Amministrazione

Prot. n. 8147

Data 22-12-05

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, **La "PROVINCIA"**), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali"**, i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 - 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "*Salario*" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 –2005" ⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

³ inserito in produzione parte ricorrente
⁴ inserito in produzione parte ricorrente
⁵ inserito in produzione parte ricorrente

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente GAGLIARDE SALVATORE, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello IV* CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente GAGLIARDE SALVATORE – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 – 31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. GAGLIARDE SALVATORE chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 – 31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Cirl 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Cirl 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **GAGLIARDE SALVATORE** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.077,66 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.284,24 (corrispondente alla somma dei suddetti importi), con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

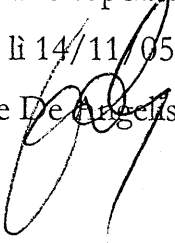
In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04
7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici

Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
Adeguaamenti contrattuali Gagliarde Salvatore

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	629,646	644,2476923	14,6017	
	Marz	962,788	985,32	22,532	
2gg fest	Apr	939,275	952,0865385	12,8115	2,06
1gg fest	Mag	976,846	990,17	13,324	1,03
	Giugno	976,846	990,17	13,324	
	Lugl	976,846	993,4	16,554	
2gg fest	Agos	971,074	1013,22	42,146	1,62
	Sett.	971,074	1013,22	42,146	
	Ott.	971,074	1013,22	42,146	
1gg fest	Nov.	971,074	1013,22	42,146	0,81
2gg fest	Dic.	971,074	1013,22	42,146	1,62
	13^	890,142	928,785	38,643	
	14^	407,005	412,5708333	5,56583	
Totale					355,23

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		52,21	52,49		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg	Apr	730,94	734,86	3,92	
24gg.	Mag	1253,04	1259,76	6,72	
23gg.	Giugno	1200,83	1207,27	6,44	
	Lugl			0	
11gg.	Agos	574,31	575,19	0,88	
24gg.	Sett.	1253,04	1259,76	6,72	
27gg.	Ott.	1409,67	1417,23	7,56	
22gg.	Nov.	1148,62	1154,78	6,16	
	Dic.			0	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					38,4

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
3gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					329,38

CIRL anno 1999 46,8

CIRL anno 2000 46,8

TOTALE AVERE 816,61
UNA TANTUM 206,58
TOTALE 1023,19



11



GALIARDE SALVATORE 27.12.41 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	865,12	882,6846154	17,56461538	
	Ott.	302,792	308,9396154	17,56461538	
1gg fest	Nov.	0	0		
2gg fest	Dic.	0	0	0	0
	13^	843,489	860,6175	17,1285	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					261,0498077

Riepilogo dal 1999 al 2003

261,05
1023,19
Totale 1284,24

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.11.05
Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 29 NOV. 2005
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. dott. Piero Francesco De Pietro,

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 31.3.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, n. 2-12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO
V - a f. h.

F. copia conforme all'originale
Benevento, 12.12.05

Cancelleria

RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2005, il giorno 16 DIC. 2005 del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di GAGLIARDE SALVATORE ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza alla:

1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori

consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Giuseppe Rosarno
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vittorio FALCO
Ufficio Giudiziario (83)

16 DIC 2005

COPIA

CONFORME
ALL' ORIGINALE

Provincia

RG 5813/05

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

FESTA FRANCESCO nato il 6/4/1955 C.F. FST FNC 55D06 A7830

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI

sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli

Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di

procura alle liti a margine del presente atto

CONTRO**-PROVINCIA di BENEVENTO** - in persona del legale rapp.te p.t.

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Agricoltura

P. 8143

22.12.05

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028766 Data 20/12/2005
Oggetto RICORSO EX ART. 414 FESTA
FRANCESCO
Dest. Agricoltura Settore; [...]

Sigg. AVV. DE ANGELIS O.
FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato.

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

Benevento, li

resistente

20.605

Festa Francesco
e familiare
Oreste

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La "PROVINCIA"), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,²⁵ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo

²⁵ Depositata in produzione di parte ricorrente

indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

c) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che – ancor oggi – i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia – a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

46. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedono l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²⁶;
47. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 – 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) – sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .²⁷

²⁶ inserito in produzione parte ricorrente

²⁷ inserito in produzione parte ricorrente

48. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 - 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso²⁸.

49. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 - 2005"²⁹ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 - 1994-1997 e 1998 - 2001.

50. La convenuta Provincia -nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;

51. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L. 1994-1997.

52. Eppure -a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004- riteneva di

formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001³⁰. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

53. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565³¹ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:
“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro... Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.

54. L'attuale ricorrente FESTA FRANCESCO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello V CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi.

55. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.

56. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente FESTA FRANCESCO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta

* inserito in produzione parte ricorrente
* inserito in produzione parte ricorrente

Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

57. In data 27/8/03 il sig. FESTA FRANCESCO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)

58. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05³² avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *"si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità"*

59. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *"verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"*

60. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio

³² inserito in produzione parte ricorrente

considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d’atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l’applicazione del CIR) 98-2001**”

Si sottolinea all’attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall’art. 2 ove è detto che “la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale” e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il “salario integrativo regionale”.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell’arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all’art. 22 afferma che: “E’ previsto un aumento del salario nella misura dell’1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

ORESTE DE ANGELIS
ROBERTA FEDERICI

7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per l'impiegato a tempo indeterminato"

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

"Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti"(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai - Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Cirl 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 - 2001 e dal successivo 2002 - 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL - CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004

Oreste De Angelis
Roberta Federici

7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

Benevento- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente FESTA FRANCESCO a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.256,79 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.463,37 (corrispondente alla somma dei due suddetti importi), con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, lì 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	717,417	733,3342308	15,9172	
	Marz	1097,226	1121,57	24,344	
2gg fest	Apr	1060,33462	1078,432692	18,0981	2,06
1gg fest	Mag	1102,748	1127,08	24,332	1,03
	Giugno	1102,738	1127,08	24,342	
	Lugl	1102,738	1130,75	28,012	
2gg fest	Agos	1106,43	1153,29	46,86	1,62
	Sett.	1106,43	1153,29	46,86	
	Ott.	1106,43	1153,29	46,86	
1gg fest	Nov.	1106,43	1153,29	46,86	0,81
2gg fest	Dic.	1106,43	1153,29	46,86	1,62
	13^	1014,2275	1057,1825	42,955	
	14^	459,478333	469,616667	10,1383	
Totale					429,578641

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
3gg fest	Genn	1061,112	1084,09846	22,9864615	2,86
	Febb	1105,325	1129,26923	23,9442308	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Mag	1149,538	1174,44	24,902	
	Giugno	1149,538	1174,44	24,902	
	Lugl	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Agos	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Sett.	1149,538	1174,44	24,902	
	Ott.	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Nov.	1149,538	1174,44	24,902	0,955
3gg fest	Dic.	1149,538	1174,44	24,902	2,865
	13^	1149,538	1174,44	24,902	
	14^	1149,538	1174,44	24,902	
Totale					356,254692

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
13gg	Apr	727,35	730,08	2,73	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
20gg	Agos	1119	1123,2	4,2	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
23gg.	Ott.	1286,85	1291,68	4,83	
	Nov.			0	
	Dic.			0	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,18

CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE

912,61

UNA TANTUM

206,58

TOTALE

1119,19

FESTA FRANCESCO 06/04/55 Operaio V livello

04	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
	Giugno	1195,324	1219,76	24,436	1,324461538
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13^	1195,32	1219,76	24,44	
	14^	1178,352	1197,1	18,748	
	Totale				344,182

	344,18
Riepilogo dal 1999 al 2003	1119,19
Totale	1463,37

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22.11.05
Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 29 NOV 2005
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. dott. Piero Francesco De Pietro,

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 31.3.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, n 2-12-05 IL GIUDICE DEL LAVORO
V - a f. h.

Si porta contro a all'originale

denominata n 12.12.05
il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2005, il giorno **10 DIC. 2005** del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in giudizio di FESTA FRANCESCO ho notificato l'avanti esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza alla:

- 1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI *Stefano Rosalino*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature] **10 DIC. 2005**

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FAALCO
Ufficio Giudiziario (B3)
[Signature]

N. 5818/05 Rf

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824.317122 - Fax: 0824.351635
82100 BENEVENTO E-mail: dvenditti@tin.it

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



PROVINCIA DI BENEVENTO
16 DIC 2005
Le parole

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

MARINO ANTONIO nato il, 9/10/1960 C.F. MRN NTN 60R09

D756X, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e

difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Ag. coltura
Sigg. **AVV. DE ANGELIS O. FEDERICI R.**

Vi delego a rappresen-
tarmi e difendermi

ricorrente

ogni su

anche i

cauzione

ogni più

e potere,

le di conc

resistente

gere, riter

ora per fer

Vostro epe

A tali effett

incillio presso il Vostro

Studio.

Benevento, 16

Provincia di Benevento
AOO: Prof. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028758 Data 20/12/2005
Oggetto: RICORSO EX ART. 414 MARIN
ANTONIO
Dest. Avvocatura Settore: 1...1

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.tuazione

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei con

del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale

applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo

intervvenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Marino Antonio
e sua moglie
Colpa

8148
2212.05

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " PROVINCIA"), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

 b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,²⁵ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo

²⁵ Depositata in produzione di parte ricorrente

indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali",** i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

46. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²⁶;
47. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

²⁶ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .²⁷

48. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso²⁸.

49. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"²⁹ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.

50. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;

51. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L. 1994-1997 .

²⁷ inserito in produzione parte ricorrente

²⁸ inserito in produzione parte ricorrente

²⁹ inserito in produzione parte ricorrente

52. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001³⁰. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

53. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565³¹ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*

54. L'attuale ricorrente MARINO ANTONIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello V CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

³⁰ inserito in produzione parte ricorrente

³¹ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

55. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
56. Come si riscontra dalle buste paga allegate- il salario mensile del ricorrente MARINO ANTONIO - non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
57. In data 27/8/03 il sig. MARINO ANTONIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
58. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05³² avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *"si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità"*
59. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *"verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"*
60. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

³² inserito in produzione parte ricorrente

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il *recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001*”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: "E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato"

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

"Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti"(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

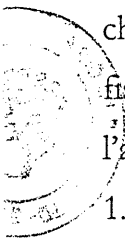
Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **MARINO ANTONIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

 che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.205,52 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.415,10 (corrispondente alla somma dei suddetti importi), con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

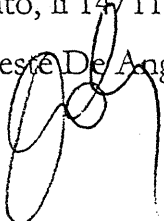
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

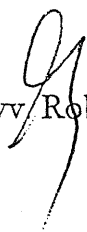
7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici





2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,480769	22,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					416,62

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
3gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
1gg fest	Mag	1081,99	1104,83	22,84	0,875
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					328,50

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
	Apr			0	
	Mag			0	
24gg	Giugno	1342,8	1347,84	5,04	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
14gg	Ott.	783,3	786,24	2,94	
5gg	Nov.	279,75	280,8	1,05	
1gg	Dic.	55,95	56,16	0,21	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					25,62

UNA TANTUM per CIRL

1999- 2000

93,6

TOTALE AVERE

864,34

UNA TANTUM

206,58

TOTALE

1070,92



MARINO ANTONIO 09/10/60 Operaio V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb.	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1195,324	1219,76	24,436	1,324461538
1gg fest	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
2gg fest	13^	1195,32	1219,76	24,44	
	14^	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					344,182

Riepilogo dal 1999 al 2003

	344,182
	1070,92
Totale	1415,102

12

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

Il Presidente di Cancelleria

Si assegna al Coll. _____

dott. Piero Francesco De Pietro

29 NOV. 2005

Benevento, _____

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. _____

dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 31.3.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, n. 2-12-05

IL GIUDICE DEL LAVORO

P. - S.P.M.

È copia conforme all'originale

Benevento, il 12.12.05

Il Cancelliere



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno **16 DIC. 2005** del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degli Avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici, nella qualità di procuratore in giudizio di MARINO ANTONIO ho notificato l'avanti esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza **alla:**

- 1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI *Gerardo Rosanno*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

ON 16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

16 DIC 2005

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

MUCCIO COSTANZO nato il 28/8/1953 C.F. MCC CTN

53M28C250C, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra, 7 rappresentato/a e

difeso/a dagli Avv. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. **AVV. DE ANGELIS O. FEDERICI R.**

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

ricorrente

resistente

Vi delego a rappresen-
i nel
in
rado
esc-
Vi
altà
rel-
si-
da
il
A tali effetti eleggo do-
micilio presso il Vostro
Studio.
Benevento, li 10.6.08

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Muccio
Costanzo
Autore
Oreste

Sottosegretario
Procl. n. 8146
Del. 22.12.05

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹⁷ all'art. 30 ribadiva " *Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.* " 

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo

¹⁷ Depositata in produzione di parte ricorrente

indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

c) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che - ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

31. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedono l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993¹⁸;
32. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) - sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune - e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .¹⁹

¹⁸ inserito in produzione parte ricorrente

¹⁹ inserito in produzione parte ricorrente

33. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso²⁰.

34. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 – 2005"²¹ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 – 2001.

35. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;

36. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L. 1994-1997.

37. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di

²⁰ inserito in produzione parte ricorrente

²¹ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001²². E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

38. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565²³ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:

“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.

39. L'attuale ricorrente MUCCIO COSTANZO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello IV* CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

40. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.

41. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente MUCCIO COSTANZO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta

²² inserito in produzione parte ricorrente

²³ inserito in produzione parte ricorrente

Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

42. In data 27/8/03 il sig. MUCCIO COSTANZO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)

43. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05²⁴ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*

44. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*

45. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio

²⁴ inserito in produzione parte ricorrente

considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d’atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05*

concernenti l’applicazione del CIR) 98-2001”

Si sottolinea all’attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall’art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell’arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all’art. 22 afferma che: *“E’ previsto un aumento del salario nella misura dell’1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.*

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato"

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legge la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

"Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti"(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai - Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 - 2001 e dal successivo 2002 - 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL - CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **MUCCIO COSTANZO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.198,33 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.404,91 (corrispondente alla somma dei due suddetti importi), con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

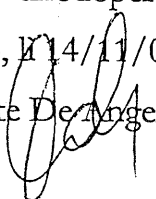
In via istruttoria si produce:

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

- 49. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
- 50. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
- 51. Buste paga
- 52. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
- 53. Richiesta ex art.410 c.p.c.
- 54. Verbale di mancata conciliazione
- 55. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
- 56. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
- 57. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
Adegamenti contrattuali Muccio Costanzo

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	992,025	1019,480769	27,4558	1,62
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	0,81
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	441,775	9,745	
Totale					419,52

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,12

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14 gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
26gg.	Mag	1342,8	1347,84	5,04	
24gg.	Giugno	1342,8	1347,84	5,04	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg.	Agos	1342,8	1347,84	5,04	
25gg.	Sett.	1510,65	1516,32	5,67	
25gg.	Ott.	1398,75	1404	5,25	
	Nov.			0	
5gg.	Dic.	279,75	280,8	1,05	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					35,49

CIRL ANNO 1999 46,8

CIRL ANNO 2000 46,8

TOTALE AVERE 872,73

UNA TANTUM 206,58

TOTALE 1079,31



MUCCIO COSTANZO 28/08/53 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

325,6

Riepilogo dal 1999 al 2003 1079,31
Totale 1404,91

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22.11.05

Il Funzionario di Cancelleria

dott. Piero Francesco De Pietra

Si assegna al Coll. _____

Benevento, 29.11.2005
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

dott. Piero Francesco De Pietra

Il Giudice del Lavoro dott. _____

letto il ricorso che precede, fissa per la concessione l'udienza
del 31.3.06. Manda al ricorrente di notificare

ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, n 2-12-05 IL GIUDICE DEL LAVORO

P. - A. P. A.

È copia conforme

Benevento, il 12.12.05



Portato alla notifica

RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno 16 DIC. 2005 del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv. ti
Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in
giudizio di MUCCIO COSTANEO ho notificato l'avanti
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza alla:

- 1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori
consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI *[Signature]*
IMPIEGATO, IV° ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]

16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (E3)

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

ALL'ORIGINALE
COPIA CONFORME

N. 5821/05 Rf



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

PASTORE GENNARO NATO IL 28/10/1944 C.F. PST GNR 44R28

A783W, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a

difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. *Ant. DE ANGELIS D.*
FEDERICI R

Vi delego a rappresen-
tarmi e difendermi nel
presente giudizio, in
ogni suo stato e grado
anche in quello di ese-
cuzione conferendoVi
ogni più ampia facoltà
e potere, compresa quel-
la di conciliare e transi-
gere, ritenendo fin da
ora per fermo e rate il
Vostro operato.
A tali effetti eleggo do-
micilio presso il Vostro
Studio.
Benevento, li

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t.

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei con-
del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale
applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo
intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n°
11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente,
(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il
sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della
manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge
n° 205/1962.

Restato Avvocato

8145
22-12-05

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0028764 Data 20/12/2005
Oggetto RICORSO EX ART. 414 PASTC
GENNARO
Dest.Agricoltura Settore; [...]

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, **La "PROVINCIA"**), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

indeterminato (OTT) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, C I R L 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, C I R L 1994 – 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

² inserito in produzione parte ricorrente

³ inserito in produzione parte ricorrente

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 – 2005" ⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 – 2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL 1994-1997 .
7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di

⁴ inserito in produzione parte ricorrente
⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:
- “...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*

9. L'attuale ricorrente PASTORE GENNARO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello V CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .
10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente PASTORE GENNARO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta

⁶ inserito in produzione parte ricorrente
⁷ inserito in produzione parte ricorrente

Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

12. In data 27/8/03 il sig. PASTORE GENNARO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)

13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*

14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*

15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO - E-mail: venditti_2005@libero.it

considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che *"verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"*

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Cirl 1998 - 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: *"E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002."*

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 - 2001 e dal successivo 2002 - 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL - CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **PASTORE GENNARO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.215,23 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.421.81 (corrispondente alla somma dei due suddetti importi), con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



2020 Gennaro

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	992,025	1019,480769	27,4558	1,62
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	0,81
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	441,775	9,745	
Totale					419,52

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,12

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14 gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg.	Giugno	1398,75	1404	5,25	
	Lugl	0	0	0	
11gg	Agos	615,45	617,76	2,31	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
27gg	Ott.	1510,65	1516,32	5,67	
21gg	Nov.	1174,95	1179,36	4,41	
12gg	Dic.	671,4	673,92	2,52	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,81

CIRL ANNO 1999 46,8

CIRL ANNO 2000 46,8

TOTALE AVERE 871,05

UNA TANTUM 206,58

TOTALE 1077,63



PASTORE GENNARO 28/10/44 Operaio V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1195,324	1219,76	24,436	1,324461538
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13^	1195,32	1219,76	24,44	
	14^	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					344,182

Riepilogo dal 1999 al 2003

	344,18
	1077,63
Totale	1421,81

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22.11.05

Il Funzionario di Cancelleria

dott. Piero Francesco De Pietro

Si assegna al Coll. _____

29 NOV. 2005

Benevento, _____

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. _____

~~dott. Piero Francesco De Pietro~~

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza

del 31.3.06. Manda al ricorrente di notificare

ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, n. _____

2-12-05

IL GIUDICE DEL LAVORO

F. De Pietro



in copia _____

12.12.05

Benevento, _____

Il Funzionario di Cancelleria

[Signature]



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2005, il giorno 16 DIC. 2005 del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in
giudizio di PASTORE GENNARO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza alla:

- 1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori
consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Marco Rosano
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

AW 16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Giancarlo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)